

e dell'utilizzazione particolare del latte scremato in polvere, è opportuno fissare il prezzo minimo di vendita al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la terza asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1286/69, il cui termine per la presentazione delle offerte è terminato il 28 luglio 1969, il prezzo minimo di vendita da adottare per

l'aggiudicazione è fissato a 12,50 unità di conto per 100 kg, per le due utilizzazioni del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la settima asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69

(I testi nelle lingue francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(69/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1034/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'in-

tervento belga, tedesco, francese e olandese, destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici ⁽⁵⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso ;

considerando che quest'asta è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1308/69 ⁽⁷⁾; che l'articolo 11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la settima asta particolare, della situazione dei mercati e dal fatto che si tratta di burro destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ Gu n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 9. 7. 1969, pag. 6.

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO PRESENTE DÉCISIONE:

Articolo 1

Per la settima asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1034/69, che termina il 28 luglio 1969, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 25,00 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1^o agosto 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1^o agosto 1969

relativa alla fissazione del prezzo del burro in possesso dell'organismo d'intervento tedesco per l'asta di cui al regolamento (CEE) n. 1316/69

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 ⁽⁴⁾, prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita del burro detenuto dall'organismo d'intervento ;

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte ⁽⁵⁾, mo-

dificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1064/69 ⁽⁶⁾, prevede che il prezzo minimo di vendita viene fissato per ciascuna categoria di burro, tenendo presente che una categoria corrisponde ad una o più partite di burro con caratteristiche comuni ; che questo prezzo essere fissato tenendo conto delle offerte ricevute se la vendita si effettua tramite bando di gara ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1316/69 della Commissione, del 9 luglio 1969, relativo a dei bandi di gara per lo smaltimento di burro di ammasso in possesso degli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese e destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽⁷⁾, l'organismo d'intervento tedesco indice un'asta per 4.000 tonnellate di burro in suo possesso ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la gara e della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 139 dell'11. 6. 1969, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 10. 7. 1969, pag. 9.